

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 maggio 2010**  
**relativa all'istituzione di un registro per i biocidi**

[notificata con il numero C(2010) 3180]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/296/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(4) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

*Articolo 1*

È istituito un registro per i biocidi.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE nel registro per i biocidi.

(1) Al fine di agevolare gli Stati membri a conformarsi all'obbligo di presentare informazioni sull'autorizzazione e sulla registrazione dei biocidi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, è opportuno istituire un sistema standardizzato d'informazione a livello di Unione europea sotto forma di un registro per i biocidi, di seguito denominato «il registro».

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

(2) Per garantire la coerenza dei dati, è opportuno che tutti gli Stati membri utilizzino il registro per inserire le informazioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(3) Poiché il sistema standardizzato d'informazione è ancora in fase di sviluppo, è opportuno prevedere una proroga all'applicazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2010.

*Per la Commissione*  
Janez POTOČNIK  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.